



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

1. **Novità legislative.**

2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

[Comunicato del 24 ottobre 2018: CASO CAPPATO, VUOTI DI TUTELA COSTITUZIONALE, UN ANNO AL PARLAMENTO PER COLMARLI](#)

3. **Sezioni Unite.**

Sez. un., 25 ottobre 2018, Pres. Carcano, Rel. Mazzei, Ric. (omissis), P.G. (concl. diff.).

Applicazione ex officio del beneficio della sospensione condizionale della pena - Obbligo di motivazione - Informazione provvisoria.

In esito alla pubblica udienza del 25 ottobre 2018, le Sezioni Unite nell'affrontare la seguente questione: «*Se, e a quali condizioni, il giudice d'appello debba motivare il concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere di applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena*», hanno dato, secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito risposta nei termini seguenti:

«*Fermo il dovere di motivazione da parte del giudice, l'imputato non può dolersi della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, qualora non l'abbia richiesta nel giudizio di appello*».

L'ordinanza di rimessione n. 38398 emessa dalla Sez. III Pen. il 17 aprile 2018 (dep. 9 agosto 2018), Pres. Savani, Rel. Aceto, Ric. (omissis), è stata già pubblicata nella Newsletter n. 53.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

Sez. Un., 25 ottobre 2018, Pres. Carcano, Rel. Dovere, Ric. (omissis), P.G. (concl. diff.) - Informazione provvisoria.

Circostanze - Recidiva – Contestata, accertata ed implicitamente riconosciuta – Non applicata ma valorizzata per il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis c.p.- Computo calcolo della prescrizione.

In esito alla pubblica udienza del 25 ottobre 2018, le Sezioni Unite hanno nell'affrontare la seguente questione: *«Se la recidiva contestata e accertata nei confronti dell'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito, che pur non aumentando la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell'imputato, rilevi ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione del reato»*, hanno dato, secondo l'informazione provvisoria, al quesito risposta nei termini seguenti:

«La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione delle concorrenti circostanze eterogenee; in tal caso, la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato».

L'ordinanza di rimessione n. 30042 emessa dalla Sez. III Pen. il 21 giugno (dep. 4 luglio 2018), Pres. Sarno, Rel. Scarcella, Ric. (omissis), è già stata pubblicata nella Newsletter n. 51.

Sez. Un., c.c. 25 ottobre 2018, Pres. Carcano, Rel. Beltrani, Ric. (omissis), P.G. (concl. parz. conf.) - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Revisione – Presupposti- Sentenza di proscioglimento per prescrizione con conferma delle statuizioni civili.

In esito alla camera di consiglio del 25 ottobre 2018, le Sezioni Unite nell'affrontare la seguente questione: *«Se sia ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile», hanno dato, secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito risposta affermativa.

L'ordinanza di rimessione n. 27539 emessa dalla Sez. IV Pen. il 23 maggio 2018 (dep. 15 giugno 2018), Pres. Fumu, Rel. Dovere, Ric. (omissis), è già stata pubblicata nella Newsletter n. 50.

[Sez. Un. 19 luglio 20148 \(dep. 22 ottobre 2018\), n. 48109, Pres. Carcano, Rel. Di Stefano, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf.\)](#).

Misure cautelari personali - Plurime ordinanze applicative per fatti connessi - Contestazioni a catena - Retrodatazione del termine di fase - Computo decorrenza.

Le Sezioni Unite della Cassazione, investite dalla Sezione Seconda Penale, con ordinanza di rimessione n. 19100 del 2 maggio 2018 (dep. 3 maggio 2018), Pres. De Crescenzo, Rel. Beltrani, Ric. (omissis), del seguente quesito di diritto: *“Se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee”*, nel rilevare un profilo di inammissibilità del ricorso non hanno fornito una soluzione sul punto.

Non è stato, dunque, ricomposto il contrasto interpretativo su come operi la retrodatazione del *dies a quo* del secondo provvedimento cautelare quando due procedimenti si trovano in fasi differenti. Ossia per calcolare i termini massimi intermedi c.d. di fase della misura applicata per seconda, occorre tenere in considerazione solo i periodi già trascorsi nelle fasi omogenee del diverso procedimento? Oppure deve aversi riguardo all'intera durata della misura cautelare già subita dall'imputato, anche quando relativa a fasi non omogenee?

Nel caso di specie le Sezioni Unite hanno evidenziato come la seconda ordinanza custodiale avesse ad oggetto, fra gli altri addebiti, il reato associativo di cui all'art. 416-*bis* c.p. e come tale delitto, avente natura permanente, fosse stato contestato anche in relazione ad un lasso temporale successivo all'applicazione della prima misura cautelare. In base alla seconda ordinanza custodiale, infatti, la



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

condotta di partecipazione alla ‘ndrangheta da parte dell’indagato doveva ritenersi protratta “sino alla data odierna” (*rectius*: sino alla data di applicazione della seconda misura cautelare).

Di qui l’esclusione dell’applicabilità della disciplina concernente le contestazioni a catena, atteso che l’art. 297, comma 3, c.p.p., nel prevedere la retrodatazione della decorrenza dei termini di efficacia della seconda ordinanza cautelare, presuppone che la medesima abbia ad oggetto fatti “commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza”.

La sopra richiamata ordinanza di rimessione è stata già pubblicata nella Newsletter n. 47.

QUESTIONI PENDENTI

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 1 ottobre 2018 – 25 ottobre 2018 n. 48913 Pres. Palla, Rel. Riccardi.](#)

Sospensione condizionale della pena - Condizione del risarcimento del danno – Accertamento del giudice in ordine alle capacità risarcitorie del condannato.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione: in tal senso, è da ritenersi illegittima la decisione che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

danno contestualmente liquidato, senza procedere ad un apprezzamento in ordine alla concreta possibilità dell'imputato di sopportare l'onere risarcitorio in questione.

[Sez. II, sent. 14 settembre-17 ottobre 2018, n. 47295, Pres. Diotallevi, Rel. Monaco](#)

Tentativo di reato - C.d. "atto preparatorio" - Integrazione del tentativo punibile - Idoneità ed univocità degli atti - Necessità.

Un c.d. "atto preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione - per l'appunto *ex ante* - ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato programmato ed a tale risultato sia univocamente diretto.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V sent. 11 luglio 2018 – 18 ottobre 2018 n. 47513 Pres. Fumo, Rel. Riccardi.](#)

Diffamazione – Diritto di critica – Differenza dal diritto di cronaca.

Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concreta nella narrazione dei fatti ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e della correttezza di espressione. In tal senso è stata affermata la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri ma conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

[Sez. II, sent. 9-17 ottobre 2018, n. 47300, Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino.](#)

Estorsione - Truffa - Condotta - Minaccia di un male ingiusto - Criterio distintivo tra i due reati.

Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e nella diversa incidenza nella sfera soggettiva della vittima. Ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non dipendente (direttamente o indirettamente) da chi lo prospetta, sicché la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; si configura, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.

[Sez. V sent. 24 settembre 2018 – 24 ottobre 2018 n. 48604 Pres. Sabeone, Rel. Borrelli.](#)

Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico – Elemento soggettivo – Dichiarazione contenuta in modulo precompilato di difficile comprensione - Insussistenza.

Qualora la dichiarazione rilevante *ex art. 483 c.p.* sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, non può ritenersi esistente l'elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 c.p. viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 c.p., punibile a titolo di dolo.

Sentenza che si segnala altresì per la diffusa motivazione con la quale è stata dichiarata infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 443, I c.p.p., nella parte in cui non consente all'imputato prosciolti in abbreviato, per tenuità del fatto, di appellare detta sentenza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

[Sez. II, sent. 10 settembre-24 ottobre 2018, n. 48553, Pres. Cammino, Rel. Cianfrocca.](#)

Frode informatica - Criterio distintivo rispetto al reato di truffa - Oggetto dell'attività fraudolenta - Sistema informatico di pertinenza della persona offesa.

Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema (*Fattispecie in cui la Corte, considerando l'apporto causale dato dal ricorrente alla realizzazione della frode informatica – per aver messo a disposizione la propria postepay a soggetti terzi non identificati che avevano poi materialmente realizzato l'accesso abusivo ai conti correnti – ha ritenuto sussistente il reato in termini di condotta concorsuale*).

[Sez. II, sent. 14 settembre-17 ottobre 2018, n. 47286, Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino.](#)

Truffa - Circostanze aggravanti - Danno dello Stato o di altro ente pubblico - Ipotesi - Indebito conseguimento dell'indennità di malattia.

L'indebito conseguimento dell'indennità di malattia da parte del lavoratore configura il reato di truffa aggravata *ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.*

C. Leggi speciali.

[Sez. IV, 11 luglio 2018 – 19 ottobre 2018, n. 47761, Pres. Cenci, Rel. Izzo.](#)

Circolazione stradale – Accertamenti non invasivi “*alcol-blow*” – Avvertimento facoltà di farsi assistere dal difensore – Necessità – Esclusione – Ragioni.

In relazione agli accertamenti non invasivi con l'apparecchiatura detta *alcol-blow*, non necessita il previo avvertimento in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 c.p.p.

[Sez. IV, 3 luglio 2018 – 19 ottobre 2018, n. 47750, Pres. Izzo, Rel. Nardin.](#)

Circolazione stradale – Aggravante di cui all'art. 186, co. 2 bis CdS – Incidente – Nozione.

Ai fini della configurazione della aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis del Codice della Strada, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che -per affermarne la sussistenza- è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.

[Sez. V sent. 5 luglio 2018 – 29 ottobre 2018 n. 49499 Pres. Bruno, Rel. Fidanzia.](#)

Reati fallimentari – Consumazione – Concorso del terzo estraneo – Rilevanza della condotta posteriore all'atto distrattivo.

Se è vero che la consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale coincide con la dichiarazione di fallimento, tuttavia, rappresentando comunque detta dichiarazione un provvedimento giurisdizionale estraneo alla condotta dell'autore dell'atto distrattivo, l'individuazione di tale momento ai fini della consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta non può portare alle estreme e fuorvianti conseguenze di considerare quale condotta di concorso in un atto distrattivo dell'*intraneus* un comportamento posto in essere dall'*extraneus* in modo autonomo, senza preventivo concerto ed in un'epoca successiva alla condotta dell'*intraneus* nel frattempo già esaurita: un comportamento postumo del terzo *extraneus* non è idoneo a configurare la fattispecie del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dall'*intraneus*, dovendo la condotta del terzo essere anteriore o comunque concomitante a quella distrattiva dell'imprenditore fallito (o dell'amministratore della società fallita).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

[Sez. V sent. 17 settembre 2018 – 18 ottobre 2018 n. 47521 Pres. Sabeone, Rel. Tudino.](#)

Reati fallimentari – Responsabilità della cd. testa di legno – Differenza tra il caso di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva.

In tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione a essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.

[Sez. III, sentenza 10 maggio 2018 – 23 ottobre 2018 n. 48248– Pres. Savani – Rel. Macri](#)

Violazioni edilizie – Ordine di demolizione e/o ripristino – Sentenza *ex art 131 bis* c.p. – Inapplicabilità

Sia l'ordine di demolizione sia l'ordine di rimessione in pristino, quali sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna, risultano non applicabili in caso di sentenza emessa *ex art. 131 bis* c.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 17 settembre 2018 – 18 ottobre 2018 n. 47521 Pres. Sabeone, Rel. Tudino.](#)

Appello – Motivazione per *relationem* – Limiti.

In tema di adeguatezza dell'apparato giustificativo della decisione di secondo grado, è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con i motivi di appello.

[Sez. II, sent. 11 luglio-29 ottobre 2018, n. 49459, Pres. Davigo, Rel. Imperiali.](#)

Avvisi, comunicazioni e notificazioni nel processo penale - Mediante PEC - Utilizzo modalità telematica da parte dell'imputato e del difensore - Possibilità - Esclusione.

Nell'ambito del procedimento penale, all'imputato e al suo difensore non è consentito l'utilizzo della PEC come forma generalizzata di comunicazioni o notificazioni, né per la presentazione di istanze.

[Sez. II, sent. 27 settembre-19 ottobre 2018, n. 47685, Pres. Gallo, Rel. Borsellino.](#)

Azione civile nel processo penale - Riqualficazione del reato contestato - Diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile - Sussistenza.

La riqualficazione del reato contestato, anche se operata dal giudice di primo grado, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, purché il fatto sia rimasto qualificato quale illecito penale anche al momento della pronuncia delle sentenze di primo e secondo grado.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

[Sez. V sent. 20 settembre 2018 – 23 ottobre 2018 n. 48334 Pres. Palla, Rel. Scarlini.](#)

Dibattimento – Lettura di atti per sopravvenuta irripetibilità – Efficacia ai fini della pronuncia di condanna.

Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono – conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 CEDU – fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale, neppure quando l'impossibilità di rinnovare la prova in dibattimento sia determinata da circostanza indipendente dalla volontà del dichiarante (perché, per esempio, deceduto).

[Sez. I, sentenza 2 ottobre 2018 – 25 ottobre 2018 n. 48862– Pres. Di Tomassi – Rel. Centofanti](#)

Difensore di fiducia - Designazione sostituto processuale – Art. 96 c. 2 c.p.p. – Delega scritta – Insussistenza

L'art. 96 c. 2 c.p.p., alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933, conv. dalla legge 36 del 1934, per effetto della legge n. 247 del 2012 di riforma dell'ordinamento della professione forense, consente che la designazione dell'avvocato sostituito da parte del difensore titolare possa essere effettuata con delega orale.

[Sez. I, sent. 2-25 ottobre 2018, n. 48862, Pres. Di Tomassi, Rel. Centofanti.](#)

Difesa nel processo penale - Difensore dell'imputato - Nomina e sostituzione del difensore di fiducia - Uso della forma orale per la nomina del sostituto processuale - Legittimità.

Il difensore titolare può farsi sostituire per l'udienza, o per l'atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

[Sez. V sent. 1 ottobre 2018 – 25 ottobre 2018 n. 48925 Pres. Palla, Rel. Riccardi.](#)

Elezione e dichiarazione di domicilio – Caratteristiche – Inidoneità – Conseguenze.

A norma dell'art. 161 c. p. p. la dichiarazione di domicilio ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione, mentre l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto. Invero, nel caso di dichiarazione di domicilio, l'affermazione della persona dimorante nel luogo indicato che il destinatario non vi si trova significa che lo stesso si è trasferito, sicché la mancata comunicazione di tale trasferimento rende inefficace la dichiarazione stessa, mentre nell'ipotesi di elezione di domicilio il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del dimorante comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo. Ne consegue che in entrambi i casi ricorre l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 161 c. p. p. dell'impossibilità della notifica che legittima il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o di ufficio.

[Sez. IV, 3 ottobre 2018 – 19 ottobre 2018, n. 47831, Pres. Izzo, Rel. Montagni.](#)

Ingiusta detenzione – Art. 314 c.p.p. – Necessità di documenti facilmente acquisibili d'ufficio – Obbligo del giudice di avvalersi della possibilità prevista agli artt. 213 e 738 c.p.c.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma terzo, c.p.c., di chiedere anche d'ufficio alla P.A. (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso. Il codice di rito non prevede infatti alcuna causa di inammissibilità dell'istanza di riparazione fondata sulla omessa produzione di atti giudiziari, quando essi siano facilmente acquisibili d'ufficio.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

[Sez. III, sentenza 22 maggio 2018 – 31 ottobre 2018, n. 49789– Pres. Cavallo – Rel. Gentili](#)

Interesse all'impugnazione – Esclusione della punibilità per tenuità del fatto – Art. 131 bis c.p. – Sussistenza

Sussiste l'interesse ad impugnare le sentenze dibattimentali con le quali è stata dichiarata la non punibilità del fatto stante la particolare tenuità, *ex art. 131 bis c.p.*

[Sez. II, sent. 21 settembre-15 ottobre 2018, n. 46773, Pres. Gallo, Rel. Pellegrino.](#)

Misure cautelari coercitive - Pericolo di fuga - Radicamento esistenziale in un territorio - Sufficienza - Esclusione.

Il radicamento esistenziale in un territorio non è ragione da sola sufficiente ad escludere un concreto pericolo di fuga posto che proprio il parametro legale della concretezza e attualità di quel pericolo impone una analisi e una verifica specifica in fatto che non può essere surrogata da una affermazione generica, suscettibile di essere in ogni momento superata dalla concretezza delle intenzioni, dei preparativi e dei fatti sui quali il giudice del precautelare, deve fornire adeguata valutazione.

[Sez. IV, 12 luglio 2018 – 22 ottobre 2018, n. 48021, Pres. Ciampi, Rel. Bruno.](#)

Misure cautelari – Pericolo di recidiva – Attualità – Condizioni – Previsione di una specifica occasione per delinquere – Necessità – Esclusione.

In tema di misure cautelari, il pericolo di recidiva può dirsi attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

[Sez. V sent. 21 settembre 2018 – 29 ottobre 2018 n. 49544 Pres. Vessichelli, Rel. Caputo.](#)

Patteggiamento – Obbligo del giudice di decidere in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena – Condizioni.

In tema di patteggiamento, anche se l'imputato non ha subordinato l'efficacia della richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve comunque pronunciarsi sulla concedibilità del beneficio, qualora tale questione sia stata devoluta dalle parti in maniera esplicita e specifica.

[Sez. VI sent. 18 ottobre 2018 - 2 novembre 2018, n. 49946, Pres. Paoloni, Rel. Ricciarelli.](#)

Sequestro probatorio – Appello cautelare – Ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione di denaro sottoposto a vincolo ablativo – Somma provento del delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 - Sentenza *ex art.* 444 c.p.p. – Confisca.

Per quanto la confisca produca l'effetto ablativo dal momento dell'irrevocabilità, nondimeno la sentenza che la dispone individua direttamente a carico dell'imputato, cioè del soggetto con essa giudicato, cui appartengano i beni confiscati, i presupposti del provvedimento ablativo, i quali, almeno nei casi di confisca obbligatoria, non sono compatibili con la libera circolazione del bene. Ciò significa che la verifica a carico dell'imputato di quei presupposti postula che gli stessi si sovrappongano, sostituendoli, a quelli che fino a quel momento avevano giustificato il mantenimento del vincolo, così imponendo al predetto imputato, che intenda rientrare in possesso dei beni, di impugnare la sentenza e di dedurre in quella sede l'insussistenza dei presupposti della disposta confisca.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 9-22 ottobre 2018, n. 48040, Pres. Rocchi, Rel. Santalucia.](#)

Carceri e sistema penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Ammissibilità nel caso in cui sia possibile eseguire le cure in carcere - Esclusione.

Se il trattamento terapeutico cui si deve sottoporre il detenuto si sostanzia in colloqui e somministrazione di farmaci antidepressivi ed ansiolitici e, pertanto, ben può essere eseguito in regime intramurario, non ricorrono le condizioni richieste dalla legge per la detenzione domiciliare, non potendosi ravvisare nella prosecuzione dell'esecuzione penitenziaria un serio ostacolo alla prestazione delle necessarie terapie.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Stefano Anastasia, Franco Corleone, Andrea Pugiotto: ***COSTITUZIONE E CLEMENZA. PER UN RINNOVATO STATO DI AMNISTIA E INDULTO*** Ediesse

Antonio Bana “***DETENZIONE E COMMERCIO DI ARMI. COME CAMBIA LA NORMATIVA, GIURISTI A CONFRONTO***” Skill Press



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

Mauro Bramieri, Maurizio Garlaschelli, Paolo Santoro: ***PREVENZIONE REATI NELLE SOCIETA', ENTI E P.A. Normativa e modelli organizzativi*** Cedam

Andrea R. Castaldo (a cura di): ***MIGLIORARE LA PERFORMANCE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. RISCRIVERE L'ABUSO DI UFFICIO*** Giappichelli

Vincenzo Cianchella, Antonello Madeo: ***GUIDA PRATICA ALLE INVESTIGAZIONI*** Cedam

Giovanni Cocco, Enrico Maria Ambrosetti (a cura di): ***PUNIBILITA' E PENE. Trattato breve di Diritto Penale – Parte Generale II*** Cedam

Giovannangelo De Francesco: ***DIRITTO PENALE. PRINCIPI, REATO, FORME DI MANIFESTAZIONE*** Giappichelli

Costantino De Robbio: ***IL CONTRADDITTORIO. POTERI E OPPORTUNITA' DELLA DIFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE*** Giuffrè

Angelo Giuseppe Fiori, Daniela Marchetti: ***MEDICINA LEGALE DELLA RESPONSABILITA' MEDICA II ed.*** Giuffrè

Alfredo Gaito, Daniela Chinnici (a cura di): ***REGOLE EUROPEE E PROCESSO PENALE*** Cedam



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

6. Incontri di studio e convegni.

Seminario: ***LA RIFORMA DELLA LEGGE ANTIMAFIA – Il controllo di prevenzione delle aziende – le indagini patrimoniali – i nuovi profili processuali di una giurisdizione in via di aggiornamento*** (Camera Penale di Monza)

Monza, mercoledì 7 novembre 2018, ore 14.30, Istituto Leone Dehon – Sala Bella – Via Appiani n. 1

Incontro di formazione: ***IL VALORE DEL PRECEDENTE NEL PROCESSO PENALE*** (SSM)

Roma, giovedì 8 novembre 2018, ore 14.30, Aula Magna Corte Suprema di Cassazione

Convegno: ***VII CONVEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE: IL DIRITTO PENALE TRA RECENTI MODIFICHE E PROGETTI DI RIFORMA*** (Università degli Studi di Torino Dipartimento di Giurisprudenza)

Torino, venerdì 9 novembre 2018 ore 9.30, sabato 10 novembre 2018 ore 9.39, Campus Luigi Einaudi, Lungo Doria Siena 100

Seminario: ***LA CONFISCA PENALE TRA DOPPIO BINARIO E PRINCIPIO DI LEGALITA'*** (Camera Penale regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, venerdì 9 novembre 2018, ore 14.30, Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Via XII Ottobre 3

Workshop tematici di approfondimento al corso ***“INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE EUROPEO”***: ***VIOLAZIONE DELLA LEGALITA' CONVENZIONALE, NORMA PENALE***



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

E “FRATELLI MINORI”: IL CONTRADA EUROPEO E’ DAVVERO FIGLIO UNICO?

(Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, martedì 13 novembre 2018, ore 14.30, Auditorium Ordine degli Avvocati, S. Croce, P.le Roma, 494

Convegno: ***IL “DIALOGO TRA LE CORTI” PARLA ANCHE DI PROCESSO PENALE. Implicazioni e ricadute della vicenda “Taricco” sui rapporti tra ordinamenti e tra istituti della giustizia penale*** (Ordine degli Avvocati di Alessandria)

Alessandria, giovedì 15 novembre 2018, ore 10.30, Palatium Vetus

Incontro di studio: ***LA DISCUSSIONE DEL PROCESSO. Il punto di vista del giudice e il punto di vista del difensore*** (Camera Penale di Novara)

Novara, lunedì 19 novembre 2018, ore 14.30, Sala dell’Ordine degli avvocati di Novara, Via Azario 15

Convegno: ***NON SOLO PENA – Alla ricerca di un sistema della non punibilità*** (Università degli Studi di Firenze)

Firenze, venerdì 23 novembre 2018, ore 9.30 – sabato 24 novembre 2018, ore 9.30, Villa Ruspoli, sala rossa, piazza della Indipendenza 9

Convegno: ***GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – L’esperienza giudiziaria veneziana nel contrasto alla violenza in genere*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, lunedì 26 novembre 2018 ore 14.30, Hotel Ca’ Sagredo – Cannareggio 4198/99 – Campo Santa Sofia – Ca’ d’Oro



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 56 – 1 novembre 2018

Incontro di studio: ***LEGISLAZIONE PENALE, TUTELA GIURIDICA DEI BENI E RILIEVI STATISTICI*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 27 novembre 2018, ore 14.30, Salone Valente

Workshop tematici di approfondimento al corso “***INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE EUROPEO***”: ***TORTURA ED ERGASTOLO OSTATIVO TRA DIRITTO INTERNO E CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DEL’UOMO*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, martedì 18 dicembre 2018, ore 14.30, Auditorium Ordine degli Avvocati, S. Croce, P.le Roma, 494